

Associazione "LA CITTA' DELLE DAME" A.P.S.

Via Mino da Poppi 11, - 52100 Arezzo Codice Fiscale 92039790511

Verbale di Assemblea del 20 Maggio 2022

In data venti del mese di Maggio dell'anno 2022, alle ore 18, si è riunita attraverso Skype l'Assemblea dell'Associazione LA CITTA' DELLE DAME, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame richiesta di completamento informazioni e rilevamento criticità da parte del Comune di Arezzo per iscrizione al RUNTS. Modifica Statuto per adeguamento al C.T.S.
- 2) Variazione statuto per art 3, 4, 16 e 28

A norma dell'art. 12 dello Statuto attuale viene eletta dall'assemblea Maria Pilar Mercanti quale Presidente dell'assemblea e Alvaro Parati quale segretario*.

La Presidente dell'assemblea constatato che sono presenti n. 8 soci* aventi diritto al voto su n. 8 soci* iscritte all'Associazione **dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione** Compiuto l'accertamento di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Esame richiesta di completamento informazioni e rilevamento criticità da parte del Comune di Arezzo per iscrizione al RUNTS

Poiché la pec è già stata girata dalla Presidente a tutt* i/le soci* si dà per conosciuta e pur concordando che le richieste sono discutibili in quanto la sostanza si rileva senza dubbio da tutto l'articolato, si ritiene comunque di procedere alle variazioni di seguito riportate onde poter ottenere l'iscrizione al RUNTS:

- inserire all'art 4 - Attività - un rinvio generale a tutte le attività indicate nell'art 5 della legge 11/2017 e inserire "a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi (art 35 comma 1 CTS)
- inserire all'art 3 - scopi - "l'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art 4 comma 1 d. lgs 117/2017)
- modificare l'art 16 comma 3 dello statuto eliminando la parte sul diritto di voto dei minori ed inserire "Il diritto di voto dell'associat* minorenni è regolato dalle norme e dalla giurisprudenza in materia"

I/le present* approvano all'unanimità

2) Variazione statuto art 3, 4, 16 e 28

Considerata l'esigenza di dover depositare presso l'Agenzia delle Entrate il nuovo Statuto la Presidente propone di apportare le modifiche di cui si è più volte discusso per poter allargare gli scopi e le attività che l'associazione può fare sempre in linea con i principi cardine che l'associazione stessa ha posto alla base del proprio esistere. Si propone quindi di riformulare i nuovi art 3 e 4 dello statuto come da allegato a vostre mani La Presidente né dà lettura e apre la discussione sulle modifiche proposte.

Dopo ampia discussione i nuovi articoli vengono modificati nella nuova formulazione che qui si riporta per intero:

Art.3 - Scopi

L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (vedi art 4 comma 1 d.lgs 117/2017).

In particolare l'associazione :

- è un circolo culturale, laico, apolitico, aconfessionale e cosmopolita, senza scopo di lucro che pone alla base del suo operato il riconoscimento della differenza di genere. Si avvale per le proprie attività dell'impegno personale volontario delle proprie aderenti allo scopo di diffondere la cultura della differenza di genere, della pratica politica della relazione tra donne, di sostenere tutte le donne che a motivo della loro appartenenza di genere, del loro orientamento sessuale, della loro età, subiscano discriminazioni, molestie, soprusi o violenze;
- si prefigge di incentivare e sostenere ogni attività rivolta a favorire la presenza delle donne all'interno delle istituzioni, dei partiti, dell'economia, della cultura in genere, allo scopo di realizzare appieno gli art. 3 e 51 della Costituzione Italiana;
- potrà operare per creare le condizioni per la costituzione di coabitazioni tra donne anziane come risposta alla crescente solitudine ed emarginazione economica in particolar modo tra le donne che non hanno figli e/o altre figure familiari di riferimento;

- si impegna a combattere ogni forma di pregiudizio e di discriminazione nei confronti delle lesbiche, in quanto singole e/o coppie e/o appartenenti a gruppi organizzati, dando loro visibilità, sul piano politico, culturale e dei diritti;
- si impegna a combattere per la rimozione degli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere la parità salariale e di rappresentanza in tutti gli ambiti dell'economia;
- si impegna ad agire per la diffusione della cultura dell'affettività, della collaborazione, del rispetto al posto dell'aggressività e della competizione senza regole.

L'associazione è costituita da donne di qualunque nazionalità che si riconoscano in quanto enunciato nel presente statuto. All'associazione possono altresì aderire anche uomini che condividano gli scopi e le finalità del presente statuto.

2. - L'associazione pone come base della sua attività i seguenti principi e valori:

- Il riconoscimento e la valorizzazione della differenza di genere come ricchezza all'interno di qualunque contesto e qualunque cultura;
- La condanna contro ogni violenza perpetrata contro donne e bambine/i sia essa fisica che psicologica;
- La condanna di tutte le pratiche che discriminano il genere femminile, ivi compresi gli stereotipi derivanti da un uso sessista del linguaggio;
- L'autodeterminazione della donna;
- Il rispetto di tutte le diversità, delle fondamentali libertà personali, di convinzioni e manifestazioni di pensiero; la pratica della solidarietà e della giustizia sociale; una struttura di relazioni internazionali fondata sulla cooperazione, sulla pace e sulla cura dell'ambiente.

Art.4 – Attività e raccolta fondi

L'associazione potrà compiere le attività di carattere generale indicate all'art. 5 della legge 117/2017, compatibili con le finalità dell'associazione. Le attività saranno svolte a favore dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi (art 35 comma 1 legge 117/2017)

Essa opera principalmente nei seguenti settori:

- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- c) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione del bullismo, al contrasto della povertà educativa, alla lotta contro gli stereotipi sessisti, agisti e omofobi;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività turistiche ed editoriali di interesse sociale e culturale;
- f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Si pone in votazione la modifica dell'art 3e dell'art 4 come sopra indicata: sono favorevoli 8 su 8 – Modifica approvata all'unanimità.

La variazione dell'art 16 è già stata approvata all'unanimità al punto uno o.d.g.

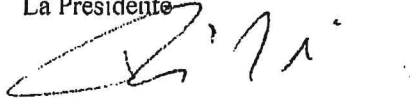
All'art 28 si aggiunge solo la precisazione che "Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale dovranno essere redatti tenendo conto delle disposizioni contenute nel codice del terzo settore ad opera del Consiglio Direttivo". Messa a votazione la modifica si approva all'unanimità.

Si allega al presente verbale il nuovo Statuto per formarne parte integrante.

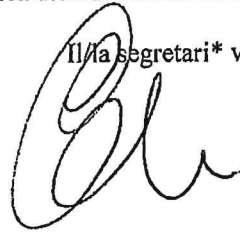
La Presidente dell'associazione viene quindi incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro (ex art.82, c. 3 e c.5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, la Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la riunione alle ore 20.

La Presidente



Il/la segretari* verbalizzante



Elenco soci presenti all'assemblea:

Maria Pilar Mercanti
Patrizia Landini
Alvaro Parati
Donatella Bidini
Patricia Jane Clay
Matilde Bellazzecca
Alessandra Romano
Milena Angela Patrizia Carone



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **"LA CITTA' DELLE DAME" APS**

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "LA CITTA' DELLE DAME", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di AREZZO. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di AREZZO non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Arezzo, ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "LA CITTA' DELLE DAME APS" oppure "LA CITTA' DELLE DAME associazione di promozione sociale".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale in quanto l'Associazione è iscritta nel registro Regionale delle associazioni di promozione sociale, articolazione Provinciale di Arezzo, sezione b, settore Tutela dei diritti, (Legge 383 del 2000).

Art.3 - Scopi

L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (vedi art 4 comma 1 d.lgs 117/2017).

In particolare l'associazione :

- è un circolo culturale, laico, apartitico, aconfessionale e cosmopolita, senza scopo di lucro che pone alla base del suo operato il riconoscimento della differenza di genere. Si avvale per le proprie attività dell'impegno personale volontario delle proprie aderenti allo scopo di diffondere la cultura della differenza di genere, della pratica politica della relazione tra donne, di sostenere tutte le donne che a motivo della loro appartenenza di genere, del loro orientamento sessuale, della loro età, subiscano discriminazioni, molestie, soprusi o violenze;

- si prefigge di incentivare e sostenere ogni attività rivolta a favorire la presenza delle donne all'interno delle istituzioni, dei partiti, dell'economia, della cultura in genere, allo scopo di realizzare appieno gli art. 3 e 51 della Costituzione Italiana;
- potrà operare per creare le condizioni per la costituzione di coabitazioni tra donne anziane come risposta alla crescente solitudine ed emarginazione economica in particolar modo tra le donne che non hanno figli e/o altre figure familiari di riferimento;
- si impegna a combattere ogni forma di pregiudizio e di discriminazione nei confronti delle lesbiche, in quanto singole e/o coppie e/o appartenenti a gruppi organizzati, dando loro visibilità, sul piano politico, culturale e dei diritti;
- si impegna a combattere per la rimozione degli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere la parità salariale e di rappresentanza in tutti gli ambiti dell'economia;
- si impegna ad agire per la diffusione della cultura dell'affettività, della collaborazione, del rispetto al posto dell'aggressività e della competizione senza regole.

L'associazione è costituita da donne di qualunque nazionalità che si riconoscano in quanto enunciato nel presente statuto. All'associazione possono altresì aderire anche uomini che condividano gli scopi e le finalità del presente statuto.

2. - L'associazione pone come base della sua attività i seguenti principi e valori:

- Il riconoscimento e la valorizzazione della differenza di genere come ricchezza all'interno di qualunque contesto e qualunque cultura;
- La condanna contro ogni violenza perpetrata contro donne e bambine/i sia essa fisica che psicologica;
- La condanna di tutte le pratiche che discriminano il genere femminile, ivi compresi gli stereotipi derivanti da un uso sessista del linguaggio;
- L'autodeterminazione della donna;
- Il rispetto di tutte le diversità, delle fondamentali libertà personali, di convinzioni e manifestazioni di pensiero; la pratica della solidarietà e della giustizia sociale; una struttura di relazioni internazionali fondata sulla cooperazione, sulla pace e sulla cura dell'ambiente.

Art.4 – Attività e raccolta fondi

L'associazione potrà compiere le attività di carattere generale indicate all'art. 5 della legge 117/2017, compatibili con le finalità dell'associazione. Le attività saranno svolte a favore dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi (art 35 comma 1 legge 117/2017)

Essa opera principalmente nei seguenti settori:

- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- c) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione del bullismo, al contrasto della povertà educativa, alla lotta contro gli stereotipi sessisti, agisti e omofobi;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività turistiche ed editoriali di interesse sociale e culturale;

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associate/i

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che la richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 60 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta alle associate fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che esse siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Le associate hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le socie ed i soci e tra queste ultime e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associata/o si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associata/o può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutte le associate e gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associata/o decaduta può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associata può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associata/o esclusa/o può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associata/o interessata/o dal provvedimento di esclusione si intende sospesa/o: ella può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associata/o receduta/o o esclusa/o non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle socie e dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) La Presidente;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti le associate/i in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale ove deliberata
2. Ciascun associata/o può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un'altra associata mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse tre deleghe per associata/o.
3. L'Assemblea è convocata dalla/dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 delle associate/i

Nei casi di cui alle lettere a) e b) la/il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora la/il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il consiglio direttivo, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova la Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dalla Presidente o da colei che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla/dal Vicepresidente o da altra/o associata/o indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominata/o. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 delle associate/i e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 delle associate/i e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

- 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2. L'esercizio del diritto di voto spetta alle associate/i scritte/i nel libro degli associate, sempre che esse siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 3. Il diritto di voto dell'associata minorenni è regolato dalle norme e dalla giurisprudenza in materia
- 4. Per le votazioni si procede con voto palese.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra le associate/i in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di persone, compreso la Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletta/o Consigliera/e, e se nominata/o decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Le/i Consigliere/i durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato, La/il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla/dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 delle/dei Consigliere/i.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire alleai Consigliere/i almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutte le/i Consigliere/i.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla/dal Presidente o, in sua assenza, dalla/dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altra/o Consigliera/e individuata/o tra le/i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal verbalizzante a ciò appositamente nominata/o. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare la/il Vicepresidente e la/il tesoriere/e dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione delle/degli associate/i;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla/dal Presidente;

- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associata/o a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consigliere/i cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e la/il Presidente o, in subordine, la/il Consiglieria/e più anziana/o di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione delle/dei nuove/i Consigliere/i, le/i Consigliere/i cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 – La/il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. La/il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. La/il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra le/i proprie/i associate/i.
- 3. La Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione della/del nuova/o Presidente.
- 4. La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea delle/dei associate/i e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, la/il Presidente viene sostituito dalla/dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altra/o Consigliera/e.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione della/del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associata/o a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora la/il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo la/il Vicepresidente o, in subordine, la/il Consigliera/e più anziana/o di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione della/del nuova/o Presidente. Fino all'elezione della/del nuova/o Presidente, la/il Presidente cessata/o rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - L'organo di controllo e revisori: composizione, durata in carica e funzionamento

Verranno nominati se previsto dalle norme in materia nei modi e nei termini ivi previsti. Seguiranno le regole previste dal codice del terzo settore per il loro funzionamento

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I libri sociali -

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture previste dal Codice del terzo settore

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

- 1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associata/o, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
- 4. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale dovranno essere redatti tenendo conto delle disposizioni contenute nel codice del terzo settore ad opera del Consiglio Direttivo

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle/gli associate/i, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Disposizioni finali

Art.30 - Norme di rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Approvato nell'assemblea dei soci del 20 maggio 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO
Registrato il 31 MAG. 2022
N. 1500 Vol. 3 Serie 3
Euro ESENTE

DATA 31/05/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT AREZZO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1500
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 20/05/2022 REGISTRATO IL 31/05/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001500

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: TZD22L001500000VD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92039790511

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

